



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE AGRICOLE
E AGROALIMENTARI.

Responsabile di settore Gennaro GILIBERTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21387 - Data adozione: 09/10/2023

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1151/2012 art. 31 - Modulistica sull'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna". - Adeguamento modulistica al D. n. 2222 del 16-02-2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/10/2023

Numero interno di proposta: 2023AD024048

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) 21 novembre 2012, n. 1151 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che con l'articolo 31 istituisce l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" che può essere utilizzata per descrivere i prodotti destinati al solo consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato dell'Unione Europea ottenuti in territori definiti "montani";

Visto il Regolamento delegato della Commissione 11 marzo 2014, n. 665 che completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

Visto il D.M. 26 luglio 2017 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ed i relativi allegati 1 e 2;

Visto il D.M. 26 luglio 2017 che definisce all'articolo 2 le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa «prodotto di montagna», compreso le eventuali deroghe di cui all'articolo 3;

Visto il D.M. 14 marzo 2022 recante "Modifica del decreto 26 luglio 2017, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»" che introduce modifica e sostituisce sia l'articolo 6 del DM 26 luglio 2017 relativo alle Deroghe che l'Allegato 1;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2222 del 16 febbraio 2021 della Regione Toscana recante "Regolamento (UE) n. 1151/2012 art. 31 – Modulistica sull'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" con il quale si approva la modulistica regionale per le comunicazioni relative all'uso di detta menzione di qualità;

Considerato necessario adeguare alle modifiche disposte dal D.M. 14 marzo 2022 gli allegati A e B, approvati con il citato Decreto dirigenziale n. 2222/2021;

Ritenuto, per quanto sopra considerato, procedere all'approvazione degli allegati al presente atto A "Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" rev.1" e B "Comunicazione di variazioni per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" rev.1", in quanto parte integrante e sostanziale, e di disporre la sostituzione dei rispettivi allegati A "Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" e B "Comunicazione di variazioni per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna"" di cui al citato Decreto dirigenziale n. 2222/2021

Decreta

1. di approvare gli allegati, parte integrante e sostanziale di cui al presente atto, denominati Allegato A rev.1 "Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" " e Allegato B rev.1 "Comunicazione di variazioni per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ";

2. di disporre che gli allegati, di cui al precedente punto uno, sostituiscano l'Allegato A "Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" " e l'Allegato B "Comunicazione di variazioni per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" approvati con Decreto dirigenziale n. 2222 del 16 febbraio 2021.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A_

Allegato A rev. 1

34ea7a4346642ea7ed41353cc0917ef7cf95e5c4e562617fa72379d8d106f744

B_

Allegato B rev.1

68e7256ace5d60a4963db5825f21d3c6ce0b65c033d406fbaa400fd5956cc188

CERTIFICAZIONE